



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del Reg. Anno 2026 Data 21/07/2026	OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AD ORDINANZE SINDACALI E REGOLAMENTI COMUNALI, DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE INGIUNZIONI FISCALI EMESSE PER QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA, RETTE ASILO NIDO, RECUPERO CREDITI E RECUPERO SPESE PER I RUOLI FORMATI SINO AL 31/12/2027.
---	---

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventuno** del mese di **Luglio** con inizio alle ore **19:13** si è riunito il Consiglio comunale in modalità “*mista*”, in presenza, nella sala delle adunanze del Comune, e in videoconferenza.

Alla convocazione **in seduta ordinaria di prima convocazione** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
SPINELLA FEDERICA	X	
PALAZZOLO LAURA	X	
SIRAGUSANO DAVIDE	X	
MARTELLA MICHELE	X	
DI NUNZIO MICHELANGELO		X
SAPORITO ANGELICA	X	
IOPPOLO SALVATORE		X
PRESTIPINO EMANUELE	X	
GERMANELLI TINDARO	X	
CICIRELLA SILVIA	X	
PINTAUDI CARLO	X Collegato da remoto	
FERRARO DIEGO	X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n. 10

Assenti n. 02

Presiede la seduta il Dr. Michele MARTELLA.

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Giuseppina Maria Cammareri.

La seduta è pubblica.

Interviene il Sindaco Dott. Francesco Paolo Cortolillo

Partecipano all'adunanza del Consiglio comunale gli Assessori Grace Palmeri e Francesco Fiorentino.

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta in modalità mista.

Quindi, procede alla trattazione della proposta in esame, iscritta **al punto 3)** dell'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: **“AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AD ORDINANZE SINDACALI E REGOLAMENTI COMUNALI, DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE INGIUNZIONI FISCALI EMESSE PER QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA, RETTE ASILO NIDO, RECUPERO CREDITI E RECUPERO SPESE PER I RUOLI FORMATI SINO AL 31/12/2027”**.

E' presente in aula la dott.ssa Amalia Amaina, Responsabile dell'Area Economia Bilancio e tributi ed in collegamento da remoto il Revisore Unico dei Conti dott. Giuseppe Saraceno.

Il Sindaco, presa la parola, illustra la proposta di deliberazione in oggetto evidenziando che si procede all'affidamento del servizio di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), in continuità con quanto fatto in passato. Evidenzia come l'AdER offra elevate garanzie operative, pur auspicando che un numero sempre minore di cittadini debba essere sottoposto ad azioni di recupero coattivo.

Proseguendo nell'esposizione, **il Sindaco** sottolinea che la definizione agevolata dei tributi comunali e la definizione agevolata dei crediti dell'Ente affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) stanno riscontrando un'ottima adesione. Ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande relative sia alla definizione agevolata delle entrate comunali, sia all'adesione all'applicazione della definizione agevolata dei crediti dell'Ente affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), è fissato al 30 settembre 2026.

Esprime compiacimento nel rilevare che, sebbene la scadenza iniziale della definizione agevolata dei tributi comunali non avesse raggiunto gli effetti sperati, il differimento del termine al 30 settembre 2026 ha consentito un significativo incremento delle adesioni.

Il Sindaco ricorda che la mancata adesione alla definizione agevolata per i tributi non ancora iscritti a ruolo comporterà il loro successivo passaggio all'AdER; evidenzia che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione adotta oggi criteri molto severi e procederà immediatamente con le azioni esecutive, quali pignoramenti, fermi amministrativi e blocchi dei conti correnti.

Il Sindaco sottolinea, infine, la duplice finalità dell'adesione alla definizione agevolata, sia per i tributi non iscritti a ruolo che per quelli oggetto di cartelle: da un lato rappresenta un beneficio per i cittadini, i quali possono rateizzare il proprio debito senza il pagamento di sanzioni e interessi; dall'altro garantisce un vantaggio per l'Ente, che tramite le maggiori entrate potrà erogare servizi più efficienti alla comunità, migliorare i flussi di cassa e ridurre l'accantonamento al FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità). Conclude ribadendo la necessità di proseguire nell'opera di sensibilizzazione della cittadinanza verso tali misure.

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione in oggetto.

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n. 10 (dieci)** consiglieri presenti di cui **n. 7 (sette)** votanti e **n. 3 (tre)** astenuti (Germanelli, Siragusano e Spinella), con voti favorevoli **n. 7 (sette)** e **n. 3 (tre)** astenuti (Germanelli, Siragusano e Spinella), **la proposta viene approvata a maggioranza dei voti.**

Il Presidente del Consiglio Comunale, quindi, pone a votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità della deliberazione

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n. 10 (dieci)** consiglieri presenti di cui **n. 7 (sette)** votanti e **n. 3 (tre)** astenuti (Germanelli, Siragusano e Spinella), con voti favorevoli **n. 7 (sette)** e

n. 3 (tre) astenuti (Germanelli, Siragusano e Spinella), l'immediata eseguibilità della deliberazione viene approvata a maggioranza dei voti.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 13/07/2026 dell'Area Economia Bilancio e Tributi ad oggetto: **AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AD ORDINANZE SINDACALI E REGOLAMENTI COMUNALI, DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE INGIUNZIONI FISCALI EMESSE PER QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA, RETTE ASILO NIDO, RECUPERO CREDITI E RECUPERO SPESE PER I RUOLI FORMATI SINO AL 31/12/2027;**

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha espresso:

- il Responsabile dell'Area Economia Bilancio e Tributi, D.ssa Amalia Amaina, per la regolarità tecnica e contabile, parere favorevole;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1. Di approvare** la proposta in oggetto: **AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AD ORDINANZE SINDACALI E REGOLAMENTI COMUNALI, DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE INGIUNZIONI FISCALI EMESSE PER QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA, RETTE ASILO NIDO, RECUPERO CREDITI E RECUPERO SPESE PER I RUOLI FORMATI SINO AL 31/12/2027;**
- 2 Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

Polizia Municipale

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AREA ECONOMIA BILANCIO TRIBUTI

Nr. Ord. della proposta 10/2026

Sant'Angelo di Brolo 13/07/2026

Oggetto: Affidamento attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, delle sanzioni amministrative per violazioni ad Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, dei tributi comunali e delle ingiunzioni fiscali emesse per quote di compartecipazione alla mensa scolastica, rette asilo nido, recupero crediti e recupero spese per i ruoli formati sino al 31/12/2027.

Premesso che in data 31/12/2025 è scaduto l'affidamento dell'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, delle sanzioni amministrative per violazioni ad Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, dei tributi comunali e delle ingiunzioni fiscali emesse per quote di compartecipazione alla mensa scolastica, rette asilo nido, recupero crediti e recupero spese per i ruoli, ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

Premesso che gli interventi legislativi degli ultimi anni hanno determinato modifiche al sistema della riscossione con lo scopo di conseguire una migliore efficacia, una riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale il tutto in un percorso che ha prodotto a decorrere dal 2006 la nascita di Riscossione S.p.a. - divenuta, nel 2007, Equitalia SPA - ovvero un sistema di riscossione nazionale a controllo pubblico che è subentrato ai 38 Concessionari della riscossione competenti per territorio uniformando le modalità di riscossione inizialmente a mezzo 16 Agenti della riscossione territoriali confluiti, a decorrere dal 2012, in società da essa coordinate e controllate sino alla costituzione, nel 2016, di un'unica società denominata Equitalia Servizi SPA nella quale sono confluite le precedenti società con la concentrazione delle attività di tutti gli Agenti della riscossione operante nella Regione Siciliana quale Riscossione Sicilia SPA.

Rilevato che il D. L. n. 193 del 22/10/2016 convertito con modificazioni con L. n. 225 dell'1/12/2016 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", a far data dall'1/07/2017 ha sciolto le società del gruppo Equitalia Servizi SPA ed ha contestualmente attribuito l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, attraverso un suo Ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dall'1/07/2017 per garantire la continuità dell'esercizio delle predette attività;

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti del citato D. L. n. 193 /2016, così come convertito con modificazioni dalla L. n. 225 dell'1/12/2016 in materia di riscossione a decorrere dall'1 Luglio 2017:

1. le società del Gruppo Equitalia esercenti l'attività di Agente della riscossione secondo le disposizioni e con i poteri conferiti in materia dal D. P. R. n. 602 del Presidente del 29 Settembre 1973, n. 602 sono state sciolte;

2. l'esercizio delle funzioni ad esse assegnate relativamente alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del D. L. n. 203 del 30/09/2005 convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2/12/2005 è stato attribuito all'Agenzia delle Entrate che lo esercita per tramite di un suo ente strumentale a carattere pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale, subentrante ad Equitalia Servizi SPA nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi e sottoposto a vigilanza e monitoraggio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze per come previsto dal comma 3 dell'art. 1 del D. L. n. 193 per come convertito in L. n. 225 dell'1/12/2016 il quale statuisce *che "Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, (a far data dal 1° luglio 2017)), un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», (ente strumentale dell'Agenzia delle entrate)) sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ((L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.))"*
3. il comma 16 dell'art. 1 del D. L. n. 193 del 22/10/2016 per come convertito dalla L. n. 225 dell'1/12/2016 prevede che "I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia ((di cui al comma 3 del presente articolo))."
4. l'art. 2 della L. R. n. 19 del 2005 prevede l'applicabilità, nella Regione Siciliana, delle disposizioni di cui all'art. 3 del D. L. n. 203 del 30/09/2005 per come convertito dalla L. n. 248 del 2/12/2005 e per l'effetto il recepimento dinamico della riforma del servizio nazionale di riscossione poiché prescrive che *"Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A."*

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico ed ha, oltre alle funzioni e competenze proprie di Equitalia Servizi Spa, anche nuovi poteri informativi tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione potendo accedere alle informazioni disponibili nella banca dati dell'Agenzia dell'Entrate;

Considerato, altresì, che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale soggetto unico della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in atti tanto per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione quanto per l'approccio con il contribuente che dev'essere espressamente improntato ai principi di legge in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

Considerato che il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R. D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che, nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento, essa può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

Dato atto che i tributi, le sanzioni amministrative al Codice della Strada, le sanzioni amministrative in genere, le quote di compartecipazione alla mensa scolastica, delle rette asilo nido ed i crediti

maturati in favore dell'Ente se non oblati nei termini ordinari previsti dalle rispettive attività procedurali devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero coattivo al fine di assicurare, oltre alla riscossione del dovuto, il medesimo trattamento tra coloro che provvedono spontaneamente al pagamento e quanti non vi ottemperano secondo principi di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa;

Ritenuto, per quanto premesso, di poter affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione" soggetto preposto alla riscossione nella Regione Siciliana l'attività di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative al Codice della Strada, delle sanzioni amministrative in genere, delle somme dovute per compartecipazione alla mensa scolastica, quali rette per l'asilo nido e dei crediti amministrativi dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati a decorrere dall'esecutività della presente deliberazione da parte degli Uffici comunali preposti;

Visto il D. L. 22/10/2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito con L. n. 225/2016 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale delle *"attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate"* a decorrere dall'1 Luglio 2017;

Visto l'articolo 52 del D. L.vo n. 446/1997 e successive modificazioni il quale, al comma 6, prevede che *"La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione"*;

Visto l'art. 3 del D. L.vo n. 112 del 13 aprile 1999 il quale, al comma 5, prevede che *"Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."* ed al comma 6 che *"La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione."*

Rilevato che in base alle previsioni contenute nella Legge Regionale Siciliana n. 9/2021 e nel DL n. 73/2021 *"Sostegni Bis"*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, dall'1 Ottobre 2021 l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana viene svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che, a titolo universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A..

Richiamato l'art. 42 del T.U. EE. LL. n. 267/2000;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI DI

Affidare, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D. L. n. 193 del 22 Ottobre 2016, *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"* così come convertito dalla L. n. 225 dell'1 Dicembre 2016, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato *"Agenzia delle Entrate-Riscossione"* soggetto preposto alla riscossione nella Regione Siciliana in base alle previsioni contenute nella Legge Regionale Siciliana n. 9/2021 e nel DL n. 73/2021 *"Sostegni Bis"*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, dal 1° ottobre 2021 l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D. P. R. n. 602/1973 e s. m. i. delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, delle sanzioni amministrative per violazioni ad Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, dei tributi comunali e delle ingiunzioni fiscali emesse per quote di compartecipazione alla mensa scolastica, rette asilo nido, recupero crediti e recupero spese per i ruoli formati sino al 31/12/2027.

Dare atto che tale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta in questa sede costi ed impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati al concessionario della riscossione sino al 31 Dicembre 2027.

Dichiarare, ai sensi di legge, la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere a riguardo.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione *“Amministrazione Trasparente”*, sottosezione di I° livello *“Provvedimenti”*, sottosezione di II° livello *“Provvedimenti Organi d'indirizzo politico”*, denominazione del singolo obbligo *“Delibere di Consiglio”*.

IL PROPONENTE

Il Sindaco *Dr. Francesco Paolo Cortolillo*

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

AREA ECONOMIA BILANCIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Affidamento attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, delle sanzioni amministrative per violazioni ad Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, dei tributi comunali e delle ingiunzioni fiscali emesse per quote di compartecipazione alla mensa scolastica, rette asilo nido, recupero crediti e recupero spese per i ruoli formati sino al 31/12/2027.

In ordine alla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità tecnica: **Favorevole**

Sant'Angelo di Brolo, li 13/07/2026

Il Responsabile dell'Area

ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI



(D. Maria Antonina)

13/07/2026 09:21:50 UTC+0200

Signed with NamirialSign

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Affidamento attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, delle sanzioni amministrative per violazioni ad Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, dei tributi comunali e delle ingiunzioni fiscali emesse per quote di compartecipazione alla mensa scolastica, rette asilo nido, recupero crediti e recupero spese per i ruoli formati sino al 31/12/2027.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto predisposta da Area Economia/Bilancio/Tributi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità contabile : **Favorevole.**

Sant'Angelo di Brolo, li 13/07/2026

**Responsabile dell'Area
ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI**
13/07/2026 09:22:34 UTC+0200
(D.ssa Amalia Amaina)
Signed with NamiriaSign

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Dr. Michele Martella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
D.ssa Federica Spinella

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Il presente atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Sant'Angelo di Brolo, li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ N. _____ e che contro di essa non sono stati prodotti a questo Ufficio rilievi o contestazioni.

Sant'Angelo di Brolo, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

X E' esecutiva dal 21/07/2026 perché dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ **decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).**

Sant'Angelo di Brolo, li 24/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giuseppina Maria Cammareri